



Tribunale di Vicenza

Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.
dott.sa	Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo della società **TOVEL S.R.L.** (C.F. 01688250248), con sede legale in Vicenza, Contrà San Marco n° 43;

vista l'istanza di proroga del termine per la presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6° l.f., depositata dalla ricorrente in data 10/09/2021;

visto il parere contrario del Commissario Giudiziale depositato il 29/09/2021;

sentiti all'odierna udienza la società ricorrente, il Commissario Giudiziale ed il Pubblico Ministero, istante per il fallimento della società nella procedura prefallimentare R.G. n° 117/2021;

esaminati gli atti di causa;

osserva quanto segue.

Con decreto del 30/09-01/10/2021 ex artt. 15, 161 commi 6° e 8° e 162 l.f., il Tribunale ha convocato gli interessati per la verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, la valutazione dell'istanza di proroga e l'eventuale udienza prefallimentare a seguito dei rilievi del Commissario Giudiziale, il quale ha evidenziato l'inosservanza da parte della ricorrente delle prescrizioni preconcordatarie in relazione agli obblighi informativi periodici, con riferimento sia al ritardo nel deposito della prima relazione periodica, sia all'insufficienza del contenuto informativo. Sotto quest'ultimo aspetto, i rilievi attengono al duplice profilo della carente descrizione delle attività intraprese per addivenire alla presentazione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione e dell'omessa rappresentazione della mutata situazione della partecipata Magia s.r.l.

La ricorrente ha preso posizione con memoria depositata il 13/10/2021, deducendo la propria incolpevolezza in ordine al ritardo nel deposito della prima relazione, descrivendo le attività intraprese per la risoluzione negoziata della crisi e contestando la rilevanza delle vicende attinenti la società partecipata.

Il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta di proroga per le ragioni di inammissibilità evidenziate dal Commissario Giudiziale e ha depositato atti delle indagini preliminari finalizzati a dimostrare che Tovel sarebbe amministrata di fatto dal sig. Gianantonio Dalle Carbonare, già dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza *sub iudice* (all. 5 istanza di proroga).

Le osservazioni della ricorrente non sono idonee a superare le criticità rappresentate dal Commissario Giudiziale, che conducono inevitabilmente al rigetto della richiesta di proroga ed alla revoca dell'ammissione alla procedura preliminare per difetto dei presupposti di ammissibilità.

È pacifico il ritardo nel deposito della prima relazione informativa, il cui termine scadeva il 16/08/2021, ma che è stata depositata dal nuovo difensore soltanto in data 01/09/2021.

La ricorrente imputa tale ritardo alla rinuncia al mandato da parte dei suoi precedenti difensori (avvocati Canilli e Migliorini), comunicata *“del tutto inaspettatamente e senza alcun preavviso”* nel pomeriggio del 13 agosto (un venerdì), nell'imminenza della scadenza del termine per il deposito del successivo lunedì 16 agosto. A riprova della linearità della propria condotta, allega la bozza della relazione inviata in pari data dal dott. Rossato al Commissario Giudiziale a mezzo posta elettronica (all. 2 memoria del 13/10/2021).

È tuttavia agevole osservare come non risulti alcuna richiesta da parte di Tovel ai precedenti difensori di provvedere comunque, in virtù dell'ultrattività del mandato, al deposito della relazione; anzi, proprio dalla mail del dott. Rossato (inviata alle ore 13.18 del 13 agosto) emerge l'intendimento di Tovel di procedere al deposito soltanto *“all'esito della nomina del nuovo difensore”*.

Ancor più grave, nella sostanza, appaiono tuttavia le carenze informative di entrambe le relazioni.

Si osserva in proposito che l'art. 161 comma 8 l.f. prevede espressamente che gli obblighi informativi periodici debbano dare conto dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Allorché risulti che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale – lungi dal concedere una proroga – piuttosto *“abbrevia il termine fissato con*

il decreto di cui al sesto comma, primo periodo". La norma dispone infine che, in caso di violazione degli obblighi informativi, si applichi l'art. 162 commi 2 e 3 l.f., con conseguenti revoca del decreto di ammissione alla procedura preliminare di concordato e contestuale declaratoria di fallimento, ove i creditori o il Pubblico Ministero ne abbiano fatto richiesta.

Orbene, in relazione alla descrizione dell'attività compiuta entrambe le relazioni si limitano a riportare che *"Per quanto attiene alla negoziazione con l'istituto di credito procedente nell'esecuzione immobiliare sono in corso trattative con AMCO s.p.a., creditore procedente nella procedura esecutiva n. 416/2020 R.G. Es. Imm. pendente innanzi all'intestato Tribunale di Vicenza. Per quanto attiene alle negoziazioni in corso da parte del soggetto terzo, Giglio S.r.l., che acquisirà il credito dalla sopra citata AMCO, si evidenzia come siano in stadio avanzato trattative con un istituto di credito onde ottenere la provvista finanziaria atta ad effettuare l'operazione."*

Trattasi di affermazioni estremamente laconiche ed apodittiche, che non mettono né il Commissario Giudiziale, né il Tribunale nelle condizioni di operare il necessario vaglio. Peraltro, essendo state trasfuse letteralmente e pedissequamente dalla prima alla seconda relazione, tali indicazioni non danno alcun conto degli eventuali progressi compiuti *medio tempore*, non consentendo di apprezzare in alcun modo l'attività nel suo concreto divenire.

La ricorrente ha poi tentato tardivamente di rimediare a tali lacune soltanto nell'imminenza dell'odierna udienza, con la memoria del 13/10/2021 (peraltro anch'essa a sua volta tardiva rispetto al termine dell'11/10/2021, assegnato dal Collegio con il decreto di fissazione dell'udienza).

In essa ha rappresentato il complesso delle operazioni progettate e finalizzate all'acquisizione del credito ipotecario di € 2.262.422,00, di cui Tovel è debitrice nei confronti di Amco s.p.a., da parte di Giglio s.r.l., per il tramite della società Oneosix s.r.l., verso il corrispettivo di € 760.000,00.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la provvista verrebbe messa a disposizione in parte da Giglio mediante liquidità proprie, in parte grazie ad un finanziamento bancario di € 650.000,00 la cui istruttoria è ancora in corso; una volta acquisito il credito, Giglio sottoscriverebbe un accordo con Tovel in base al quale quest'ultima rimborserebbe ratealmente l'importo di € 760.000,00, impiegando i proventi dei canoni di locazione versati dai conduttori dell'immobile, con la rinuncia contestuale di Giglio al credito residuo, subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Quand'anche si volesse ammettere la possibilità per il proponente di rimediare tardivamente alle carenze informative delle relazioni periodiche, neppure in questa sede risulta tuttavia possibile apprezzare in concreto l'adeguatezza delle operazioni descritte quale idonea attività prodromica alla predisposizione del piano.

Al netto delle vicende rappresentate dal Pubblico Ministero, che adombra la presenza di un amministratore di fatto nella persona del fallito Gianantonio Dalle Carbonare (il quale, nella missiva oggetto di sequestro datata 27/11/2020, a proposito del possibile fallimento di Tovel dietro impulso del curatore afferma *“Io questo devo in tutti i modi evitarlo”*, domandando ai destinatari se la documentazione da lui predisposta *“abbia valenza giuridica tale come minimo da obbligarlo a percorsi molto in salita”*), ciò che emerge in modo obiettivo è la sostanziale stasi delle trattative con il creditore.

La corrispondenza con Amco di cui all'all. 3 è la medesima già depositata unitamente all'istanza di proroga del termine del 10/09/2021 (all. 1), e non riporta alcuno sviluppo successivo alla richiesta formulata dal creditore in data 08/09/2021. La ricorrente rappresenta poi l'esistenza di un accordo che sarebbe stato raggiunto il 04/10/2021 tra Tovel, a mezzo dell'avv. Rigato, e Amco, in persona delle dott.se Zanellato e Bortoluzzi, che non viene però documentato in alcun modo.

Alla luce delle carenze informative tuttora presenti, deve perciò inevitabilmente concludersi per il rigetto dell'istanza di proroga e la revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato.

Essendo pendente la richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero, sulla stessa il Collegio dovrà pronunciarsi con separato, contestuale provvedimento ai sensi dell'art. 162 comma 2 l.f.

Ciò premesso, il Tribunale, visto l'art. 162 comma 2 l.f.;

P. Q. M.

revoca il decreto di ammissione alla procedura preliminare di concordato preventivo emesso il 15-16/07/2021;

dispone sull'istanza di fallimento come da separato provvedimento.

Si comunichi.

Vicenza, 14/10/2021

Il Giudice est.
Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone